

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 263

Oggetto: **Determinazione della misura massima dell'anticipazione concessa dal Tesoriere dell'Azienda.**

<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Bilancio Sub aggregato di spesa</p> <p><u>C.E.</u></p> <p><u>Reg.to</u> al n.</p> <p>Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto.</p> <p>Per l'Ufficio Riscontro.....</p> <p>Il Responsabile del Settore</p>	<p>Seduta del giorno 13 MAG 2015</p> <p><i>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S. Maria di Gesù, 5 Catania</i></p> <p>IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N. 205/serv.1/S.G. del 24 giugno 2014, giusta art. 33, comma 2, L.R. N. 5 del 14 aprile 2009.</p> <p>Con la presenza del:</p> <p>Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> <p>Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Giammanco</p> <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Sig. Salvatore Ledda</p> <p>ha adottato la seguente deliberazione</p>
<p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p> <p>Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget</p> <p>Li</p> <p>L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p>	
<p>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario (Dott. Giovanni Roccella)</p>	
<p>Settore</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria ()</p> <p>Il Responsabile del procedimento ()</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Giovanni Roccella)</p>	

VISTA

- la Legge regionale n. 5/2009 di riordino del Sistema Sanitario regionale che ha determinato dal 01/09/2009 la cessazione dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi, S.Luigi- S.Curro', Ascoli-Tomaselli con la contestuale istituzione della nuova "Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi";

PREMESSO

- che, con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 2472 del 23.09.2013, questa Amministrazione ha provveduto ad indire, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., una procedura aperta per l'affidamento triennale, prorogabile di ulteriori anni due, del servizio di Tesoreria e Cassa di questa ARNAS, da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida, secondo il criterio di cui all'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e cioè in favore della Banca che avrà offerto il tasso debitore più basso rispetto alla base d'asta prevista negli atti di gara;
- che in data 20 novembre 2013 si è svolta la seduta di gara;
- che, nella stessa data, la Banca Nazionale del Lavoro è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria della procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa dell'ARNAS Garibaldi;
- che, successivamente, con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 3545 del 20.12.2013 questa Azienda ha aggiudicato, in via definitiva, alla Banca Nazionale del Lavoro la procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa;
- che la durata dell'appalto risulta essere di tre anni decorrenti dal 23.12.2013, con possibilità di proroga di ulteriori 24 mesi previo consenso di entrambe le parti;

RICHIAMATO

- il precedente Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 1292 del 15 Maggio 2014 all'oggetto: "Determinazione della misura massima dell'anticipazione concessa dal Tesoriere dell'Azienda" con il quale si fissava il limite massimo dell'indebitamento in misura pari a Euro 73.104.100,00;

CONSIDERATO

- che l'art. 16 della Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 1998 prevede che i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere possano ricorrere alle anticipazioni del Tesoriere nei limiti di un dodicesimo della quota di fondo sanitario attribuita alla stessa azienda;
- che il superiore limite è stato aumentato da uno a tre dodicesimi con legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999, art. 40 comma 7;
- che il Direttore Generale può ricorrere a tale anticipazione allorché le rimesse periodiche di cassa non vengano garantite dalla Regione con cadenza regolare, al fine di evitare l'insorgere di contenzioso per l'azienda;
- che pur nel contrasto con l'art. 2, comma 2 sexies, lettera "G" del D.Lgs. 502/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 229/99 (che prevede oltre che una, parzialmente, diversa modalità di determinazione, anche un diverso limite massimo dell'anticipazione che non può superare la misura di un dodicesimo dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale) l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana con propria nota n. 235/2000 ha espresso parere concorde con l'Assessorato per la Sanità in merito alla legittimità della applicazione del limite di indebitamento, previsto dall'art. 16 della Legge regionale 30 marzo 1998 n. 5 come modificato dall'art. 40, comma 7, della Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
- che in base all'art. 24, comma 28 della Legge finanziaria regionale (L.r. n. 2 dell'8 febbraio 2007 in GURS n. 7 del 9 febbraio 2007) "al comma 1 dell'art. 16 L.r. 30 marzo 1998, n. 5 le parole <<tre dodicesimi>> sono sostituite dalle parole <<quattro dodicesimi>>;
- che, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 1998, l'Azienda ha fatto ricorso all'istituto dell'anticipazione straordinaria di cassa nei limiti di legge;
- che, per effetto della sopra citata disciplina, il limite massimo di indebitamento, calcolato sull'ultima assegnazione definitiva, relativa all'anno 2014 ricevuta dall'ARNAS, giusta nota prot. n. 5°/Dip./0038064 del 06/05/2015, è di Euro 72.815.140,00;
- che le rimesse vengono operate dall'Assessorato Regionale per la Sanità con cronico ritardo generando notevole pregiudizio alla gestione finanziaria dell'Azienda che si trova nella materiale impossibilità di rispettare i termini di pagamento contrattualmente pattuiti con i fornitori e subisce le azioni promosse dagli stessi volte ad ottenere il tempestivo pagamento del dovuto con applicazione degli interessi moratori

ai sensi della vigente disciplina sui ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali (D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231);

RITENUTO

- opportuno fissare detto limite, fino a diversa assegnazione, in Euro 72.815.140,00, pari ai quattro dodicesimi dell'ultima assegnazione definitiva ricevuta;
- applicabili all'indebitamento in oggetto le condizioni economiche previste dalla vigente convenzione che regola il servizio di tesoreria dell'Azienda;

Su proposta del Responsabile del Settore Economico Finanziario che con la sottoscrizione del presente atto apposta sul frontespizio ne attesta la legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti:

- 1) Fissare il limite all'indebitamento, di cui in oggetto, in misura pari ai quattro dodicesimi dell'ultima assegnazione definitiva di 218.445.421,00 euro attribuita all'ARNAS;
- 2) Fissare detto limite in Euro 72.815.140,00, pari ai quattro dodicesimi dell'assegnazione del FSR di parte corrente anno 2014;
- 3) Trasmettere il presente provvedimento all'Istituto Tesoriere, Banca Nazionale del Lavoro;
- 4) Munire il presente provvedimento della clausola di immediata esecutività ai sensi della vigente normativa, stante le motivazioni di cui in epigrafe.

Il Dirigente Responsabile S.E.F.
(Dott. Giovanni Roccella)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Giannanco)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)

IL SEGRETARIO

f. Padde